

**RISPOSTA AD INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 6174 DD.
13 GIUGNO 2013 RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'I.MU.P.**

L'applicazione dell'I.MU.P. si basa sul Decreto Legislativo n. 504/1992n (che già disciplinava l'I.C.I.), sul Decreto Legislativo n. 23/2011 (Federalismo Fiscale) e sull'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011.

La fattispecie illustrata nell'Interrogazione non ha assunto, con l'introduzione dell'IMUP al posto dell'ICI, carattere di novità, nel senso che gli stessi casi si sono sempre verificati anche in vigenza dell'Imposta Comunale sugli Immobili. E questo perché il presupposto d'imposta dell'I.MU.P. è molto simile a quello dell'I.C.I. e, per quanto qui rileva, identico.

In sintesi, un fabbricato (abitativo) assume la qualifica di "abitazione principale" per l'I.MU.P. e può quindi utilizzare le agevolazioni previste per tale fattispecie (aliquota ridotta e detrazioni d'imposta) solo se in esso il proprietario e la sua famiglia fissano la residenza anagrafica e la dimora abituale. In tutti gli altri casi, il fabbricato diventa "altra abitazione" e per esso l'I.MU.P. (come era per l'I.C.I.) va calcolata con l'aliquota ordinaria e senza detrazioni. Inoltre, sempre restando ai casi prospettati nell'Interrogazione, durante i lavori di ristrutturazione la legge (art. 5 comma 6 del D.L.vo n. 504/1992) stabilisce che il fabbricato si "trasformi", ai soli fini fiscali ICI/IMUP, in area edificabile, e che su tale presupposto si calcoli l'imposta dovuta.

In base a quanto fin qui precisato, si possono fissare i seguenti punti di risposta:

1. allo stato attuale della normativa statale, nei casi illustrati nell'Interrogazione, e comunque prima che la residenza anagrafica venga posta nel fabbricato, l'I.MU.P. non può essere applicata con le agevolazioni previste per l'abitazione principale, né se vi sono in corso lavori di ristrutturazione né se il fabbricato è disabitato o comunque tenuto a disposizione;
2. i Comuni non hanno il potere regolamentare I.MU.P. di introdurre l'esenzione o la sospensione del versamento per la fattispecie in questione, stante il limite a ciò posto dall'art. 52 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 (che disciplina appunto l'autonomia impositiva dei Comuni sui propri tributi) che vieta di modificare il presupposto d'imposta (e quindi di introdurre esenzioni) fissato dalla legge;
3. stante l'attuale fase di annunciata revisione dell'I.MU.P. proprio per la fattispecie dell'abitazione principale a livello di normativa statale, presumibilmente in tempi ravvicinati, potrà essere l'occasione per una valutazione nel merito della problematica sollevata nell'Interrogazione.

Trento, 17 giugno 2013